

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 28/2008****SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262, IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'ISVAP**

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Il presente documento reca lo schema di Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che indica i principi cui l'ISVAP deve attenersi nell'emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'Autorità entro il 22 dicembre 2008 al seguente indirizzo di posta elettronica: [regolamentazione@isvap.it](mailto:regolamentazione@isvap.it)

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità stessa.

Roma, .....

**REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262, IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'ISVAP.**

**RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione all'articolo 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, che detta i principi ai quali devono attenersi l'ISVAP e altre Autorità per l'adozione dei propri provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna.

Con tale regolamento si intendono perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione del processo per l'adozione degli atti di regolazione con lo scopo di razionalizzare l'attività di produzione di tali atti, di migliorare la qualità complessiva degli stessi e di accrescere l'attività di interlocuzione con i soggetti destinatari della normativa.

In attuazione della norma primaria il Regolamento prevede che l'ISVAP informi i procedimenti per l'adozione dei propri atti regolamentari o aventi contenuto generale ai seguenti principi:

- trasparenza degli interventi regolatori;
- proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari;
- partecipazione dei soggetti interessati al procedimento di regolamentazione;
- illustrazione delle conseguenze della regolamentazione sull'attività degli operatori del mercato e degli altri destinatari;
- motivazione delle scelte regolatorie effettuate.

In particolare, è previsto che l'Autorità metta in atto procedure di consultazione al fine di assicurare il coinvolgimento degli interessati, di acquisire informazioni utili per la valutazione delle possibili scelte regolatorie, di valutare gli effetti della regolamentazione sull'attività e sugli interessi dei soggetti destinatari dell'atto, di individuare la scelta regolatoria migliore garantendo il rispetto del principio di proporzionalità.

\*\*\*

Il Regolamento si compone di 8 articoli ripartiti in 3 Titoli. Il Titolo I reca disposizioni di carattere generale comprendenti la definizione delle espressioni usate nel testo, le finalità e l'ambito di applicazione del Regolamento; il Titolo II individua i principi generali del procedimento per l'adozione degli atti regolamentari e di quelli aventi contenuto generale e disciplina le procedure di consultazione e l'analisi sulle conseguenze della regolamentazione; il Titolo III detta disposizioni finali.

\*\*\*

**L'articolo 1** reca il quadro definitorio delle espressioni tecniche impiegate nel testo.

**L'articolo 2** delinea le finalità e l'ambito di applicazione del Regolamento, individuando gli atti non sottoposti alla disciplina regolamentare e i casi in cui è prevista la possibilità per l'Autorità di svolgere il processo regolatorio con modalità e termini differenti rispetto a quelli stabiliti o di non adottare il processo stesso, rendendo note le relative motivazioni.

**L'articolo 3** definisce i principi generali cui l'ISVAP si attiene nell'adozione degli atti regolatori.

**L'articolo 4** detta norme in tema di analisi sulle conseguenze della regolamentazione, intesa quale valutazione degli effetti dell'atto regolatorio sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati.

**L'articolo 5** illustra le finalità delle procedure di consultazione e disciplina le modalità di svolgimento della pubblica consultazione. E' altresì prevista la possibilità di procedere, in via preventiva o successiva rispetto alla consultazione pubblica, a consultazioni preliminari con le parti interessate finalizzate ad acquisire elementi utili alla definizione del testo dell'atto. Si introduce, in particolari circostanze, la possibilità di dar luogo a successive consultazioni.

**L'articolo 6** regola la fase degli esiti della pubblica consultazione, prevedendo che, scaduto il termine della pubblica consultazione, l'Autorità pubblichi i contributi inviati dagli interessati e le eventuali proposte di modifica. Sono fatte salve le esigenze di riservatezza connesse a particolari dati o informazioni di cui viene richiesta dai partecipanti alle procedure di consultazione la non pubblicazione.

E' inoltre stabilita, unitamente all'adozione dell'atto definitivo, la pubblicazione in forma sintetica dei contributi ricevuti, delle determinazioni dell'Autorità e delle relative motivazioni.

**Gli articoli 7 e 8** disciplinano rispettivamente la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

## TESTO REGOLAMENTARE

### REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262, IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI DELL'ISVAP

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che indica i principi a cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e la COVIP devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 secondo cui la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e la COVIP disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo 23;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

#### INDICE

##### **Titolo I - Disposizioni generali**

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

##### **Titolo II – Procedimento per la regolamentazione**

Art. 3 (Principi generali per la regolamentazione)

Art.4 (Analisi sulle conseguenze della regolamentazione e motivazione delle scelte regolatorie)

Art. 5 (Procedure di consultazione)

Art. 6 (Esiti della pubblica consultazione)

##### **Titolo III – Disposizioni finali**

Art. 7 (Pubblicazione)

Art. 8 (Entrata in vigore)

## **Titolo I Disposizioni generali**

### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) “atti di regolazione”: i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale;
  - b) “ISVAP” o “Autorità”: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  - c) “organismi rappresentativi dei consumatori”: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo.

### **Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure cui l'ISVAP si attiene al fine di garantire l'efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione del procedimento per l'adozione degli atti di regolazione.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli atti di cui al comma 1 concernenti l'organizzazione interna dell'ISVAP.
3. Nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e di urgenza non compatibili con le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II, connesse con esigenze di tutela dei contraenti e degli assicurati, di ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, di trasparenza ed integrità del mercato, nonché di tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali, o sussistano ragioni di riservatezza, anche correlate alla natura dell'intervento di regolazione, l'ISVAP può derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo modalità e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo. In tali casi l'ISVAP rende note le relative motivazioni.

## **Titolo II Procedimento per la regolamentazione**

### **Art. 3 (Principi generali per la regolamentazione)**

1. L'ISVAP, valutata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell'attività di regolazione l'ISVAP tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.
2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie o della legislazione nazionale, l'ISVAP, nel rispetto dei principi di

cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento all'attività svolta in sede comunitaria o di legislazione nazionale.

#### Art. 4

(Analisi sulle conseguenze della regolamentazione e motivazione delle scelte regolatorie)

1. Allo scopo di valutare gli effetti dell'intervento regolatorio sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati, l'ISVAP effettua una analisi sulle conseguenze della regolamentazione, valutando le possibili scelte regolatorie volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e, individuando, tenuto conto del minor sacrificio degli interessi dei destinatari, la scelta idonea al conseguimento delle finalità della regolamentazione. L'ISVAP motiva le scelte effettuate.
2. L'analisi di cui al comma 1 è calibrata in funzione della materia oggetto di regolamentazione, della rilevanza dell'intervento, nonché del ricorrere dei casi previsti dall'articolo 3, comma 2.
3. Dell'analisi sulle conseguenze della regolamentazione l'ISVAP fornisce evidenza nel documento di consultazione previsto dall'articolo 5, comma 3.

#### Art. 5

(Procedure di consultazione)

1. Ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione l'ISVAP mette in atto procedure di consultazione ispirate a principi di flessibilità in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare, che consentano di:
  - a) assicurare il coinvolgimento nel procedimento di adozione degli atti regolatori dei soggetti interessati, inclusi gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori;
  - b) acquisire informazioni ed elementi utili anche per la valutazione delle possibili scelte di regolazione;
  - a) valutare gli effetti della regolamentazione sull'attività e sugli interessi dei soggetti destinatari dell'intervento.
2. L'adozione degli atti di regolazione è preceduta da una consultazione in forma pubblica. In relazione a specifiche esigenze, l'ISVAP può prevedere consultazioni preliminari, incluse tavole rotonde e incontri con i rappresentanti delle parti interessate, interviste, formulazione di questionari, pubblicazione di documenti di discussione, finalizzate all'acquisizione di dati ed informazioni utili al procedimento per la regolamentazione.
3. La pubblica consultazione è svolta mediante la pubblicazione di un documento che riporta elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si colloca l'intervento regolatorio e le finalità cui la consultazione è volta. In particolare, il documento di consultazione contiene lo schema dell'atto di regolazione, una relazione illustrativa dei principali contenuti dello stesso, degli obiettivi dell'intervento nonché dell'analisi sulle conseguenze della regolamentazione effettuata dall'ISVAP secondo quanto disposto dall'articolo 4.
4. Il documento di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet dell'Autorità. L'ISVAP, ove ritenuto necessario, può prevedere forme ulteriori di pubblicità. Della pubblicazione del documento di consultazione è data informativa agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori.
5. Nel documento di consultazione l'ISVAP indica le modalità per la trasmissione dei contributi e delle proposte di modifica da parte dei soggetti interessati e fissa i termini per il relativo invio, variabili da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 giorni.

6. Qualora a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione di cui all'articolo 6 si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema dell'atto di regolazione, l'ISVAP procede a successive consultazioni da svolgersi secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità delle modifiche.

Art. 6  
(Esiti della pubblica consultazione)

1. Decorso il termine previsto dall'articolo 5, comma 6, l'ISVAP rende pubblici sul proprio sito internet i nominativi dei partecipanti alla pubblica consultazione ed i relativi contributi e proposte di modifica. Nel caso in cui i contributi e le proposte pervenute contengano dati o informazioni che, per la loro natura, presentano carattere di riservatezza i mittenti possono chiedere all'Autorità, motivandone le ragioni, di non procedere alla pubblicazione di tali dati o informazioni.
2. Contestualmente all'atto definitivo l'ISVAP pubblica nel proprio sito internet una sintesi dei contributi e delle proposte di modifica pervenuti, indicando le determinazioni dell'Autorità e le relative motivazioni, nonché la relazione conclusiva che illustra le conseguenze della regolamentazione sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi dei contraenti e degli assicurati.

**Titolo III**  
**Disposizioni finali**

Art. 7  
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP ed è disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 8  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il .....